

TESTO DELLO STATUTO

Titolo I

DENOMINAZIONE E CARATTERI ISTITUZIONALI - SEDE -
DURATA- OGGETTO

Art. 1 - Denominazione e caratteri istituzionali


1. La Società è denominata A.S.M. Pavia s.p.a.

2. La Società opera secondo il modulo dell'in house providing", come definito dalle direttive comunitarie e dalle norme nazionali.

Allo scopo, la società realizza oltre l'80% del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli Enti pubblici soci e comunque nel rispetto dei principi dell'ordinamento vigente in tema di in house providing, con particolare riferimento al modello del controllo analogo congiunto.

Ai presenti fini vale il combinato disposto degli art. 16, comma 4 del d.lgs. 19/08/2016, n. 175 e 2409 del codice civile.

3. Stante la natura a totale capitale pubblico locale della Società, possono essere soci di ASM Pavia gli enti locali individuati dal T.U.E.L., nonché, se la legge lo consente ed in quanto compatibile con il modulo sopra richiamato, altri enti pubblici, e pertanto con esclusione della parteci-



pazione di capitali privati, ad eccezione di quella eventualmente consentita da specifiche norme di legge e purché in coerenza con la regolamentazione propria delle società in house providing.

La titolarità del capitale sociale da parte degli enti soci è finalizzata alla gestione dei servizi secondo il suddetto modulo e comporta il perseguimento di finalità comuni a tutti i soci.

4. La Società è sottoposta all'esercizio del controllo analogo congiunto degli enti pubblici soci.

Essi lo esercitano mediante l'Assemblea e il Comitato per il controllo analogo congiunto secondo le modalità previste nel presente Statuto, e, in particolare, dai suoi artt. 18, 20 e 34.

Ulteriori modalità di esercizio del controllo analogo congiunto possono essere disciplinate separatamente in appositi patti parasociali.

Ogni singolo socio ha diritto di veto sulle determinazioni che riguardano la gestione di servizi da esso affidati direttamente, nonché sulla costruzione e gestione di opere funzionali alla gestione servizio conferito. Le relative deliberazioni richiederanno, per l'approvazione, il consenso esplicito e vincolante del Comune interessato a tali opere e/o gestioni locali, ferma comunque la rego-

lamentazione del rapporto di servizio a mezzo di apposito contratto e/o convenzione.

È consentito a ciascun ente locale socio il diritto di domandare, sia in ambito assembleare, sia al di fuori dell'assemblea, mediante richiesta scritta, informazioni sulla gestione del servizio pubblico affidato dallo stesso alla Società, purché tale facoltà venga esercitata con modalità e tempi tali da non ostacolare la efficiente gestione della Società.

L'organo di amministrazione ed il collegio sindacale della società sono tenuti a collaborare anche tramite trasmissione di dati al fine di consentire il completo controllo degli enti locali sulle attività di interesse pubblico gestite dalla Società per conto degli enti locali soci.

L'organo di amministrazione è sottoposto a obblighi di informazione periodica in favore dell'Assemblea e del Comitato per il controllo analogo congiunto.

È espressamente vietato prevedere modalità di controllo analogo negli atti di affidamento dei servizi in house (contratti di servizio o atti negoziali altrimenti denominati).

Eventuali modifiche al contratto di servizio devono essere preventivamente approvate dall'organo compe-

tente dell'ente locale socio interessato al servizio e alle attività oggetto del contratto.

5. Fermo quanto sopra, a ciascun Ente Pubblico socio sono in ogni caso riconosciuti:

a) poteri propulsivi nei confronti del Consiglio di Amministrazione, o dell'Amministratore Unico. Essi consistono in proposte di specifiche iniziative inerenti l'esecuzione del contratto di servizio stipulato - sempre nel rispetto dell'economicità della gestione del servizio - e di poteri di veto sulle deliberazioni, specificamente incidenti sull'attuazione del contratto di servizio, che si discostino da tali proposte. Nei casi in cui il Comune ha diritto a far valere la risoluzione del contratto di servizio, come da previsioni di quest'ultimo, e la revoca dell'affidamento, il Comune stesso ha titolo a recedere dalla Società;

b) il diritto di recesso dalla Società qualora, in caso di accertato e dimostrato scostamento dagli indirizzi impartiti dall'Assemblea, nonché dalle prescrizioni vincolanti contenute nel contratto di servizio e di ogni ulteriore pattuizione intervenuta tra i Soci regolante l'organizzazione della Società e il miglior perseguimento dell'oggetto sociale, la Società, su richiesta del Socio,

non vi ponga rimedio a mezzo di adeguata, motivata
deliberazione dell'Assemblea;

c) un flusso informativo costante anche attraverso piattaforme digitali dedicate. Gli Enti Soci potranno valutare e richiedere ulteriori meccanismi, anche tramite la stipula di patti parasociali ai sensi della normativa vigente;

d) il diritto, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui è titolare, di presentare denuncia di gravi irregolarità al Tribunale competente, nonché di disporre ispezioni, anche ai fini dell'espletamento del "controllo analogo". La Società, in ogni caso, adotta le obbligatorie procedure e meccanismi operativi in materia di trasparenza amministrativa, prevenzione della corruzione, prevenzione dei reati di cui la società stessa potrebbe essere dichiarata responsabile.

Art. 2 - Sede sociale

1. La Società ha sede in Pavia.
2. Potranno essere stabilite o soppresse sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie o uffici decentrati, in relazione alle esigenze proprie dei servizi affidati

Art. 3 - Durata

1. La durata della Società è stabilita per 50 anni,

decorrenti dalla sua costituzione e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

2. La Società potrà essere sciolta anticipatamente per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci assunta o per il verificarsi delle altre cause previste dall'art. 2484 c.c.

Art. 4 - Oggetto sociale

1. La Società ha per oggetto, sia in via diretta che attraverso società partecipate e/o controllate, anche congiuntamente ad altri Enti locali, lo svolgimento e la realizzazione a favore degli Enti Pubblici soci, secondo il modulo dell'in house providing di:

- a) servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di opere pubbliche sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50;
- c) produzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa

disciplina nazionale di recepimento;

d) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. 18/04/2016, n. 50.

E pertanto in via esemplificativa ma non esaustiva, sono da intendersi ricomprese nell'oggetto sociale le seguenti attività da svolgersi secondo la modalità in-house, nei limiti in cui le stesse possano essere affidate con detta modalità ai sensi della normativa tempo per tempo vigente:

a) attività relative al Servizio Idrico Integrato ed in particolare consistenti nella programmazione, progettazione, realizzazione e gestione di:

a1) opere di captazione, sollevamento, trattamento, collettamento, distribuzione e valorizzazione dell'acqua per qualsiasi uso;

a2) sistemi fognari, impianti di trattamento e depurazione dei reflui;

a3) impianti di stoccaggio, trattamento, recupero e smaltimento dei residui dei processi di depurazione;

b) attività relative al ciclo dei rifiuti urbani e speciali ed in particolare consistenti nella pro-

grammazione, progettazione, realizzazione e gestione di:

b1) servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e speciali nonché attività agli stessi accessorie e funzionali, o comunque connesse, quali, gestione dei servizi inerenti le attività di riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti soci;

b2) impianti di stoccaggio, trattamento, recupero, smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;

b3) attività connesse soggette a tassazione o tariffazione locale, quali sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo, il servizio rimozione neve, lo spurgo delle caditoie e dei pozzetti stradali, la sanificazione, la disinfezione, la disinfestazione, la derattizzazione, la dezanzarizzazione, di aree pubbliche e di uso o interesse pubblico, il tutto nei limiti espressamente previsti dalla applicabile normativa;

c) attività relative al decoro urbano consistenti nella programmazione, progettazione, realizzazione e gestione di:

c1) servizi di manutenzione del verde pubblico ed attività connesse;

c2) servizi di pulizia di aree pubbliche e di uso

pubblico, lavaggio strade e fontane, pulizia dei muri da manifesti e iscrizioni abusive;

c3) servizi di manutenzione dell'arredo urbano;

d) attività di manutenzione urbana ordinaria, con particolare ma non esclusivo riferimento, alla valorizzazione, gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare, tra cui esemplificativamente i marciapiedi, i dispositivi di arredo urbano, le strade di proprietà o gestione comunale;

e) attività finalizzate a riqualificazione e rigenerazione delle aree produttive dismesse;

f) attività relative a mobilità urbana e smart city consistenti nella programmazione, progettazione, realizzazione e gestione di:

f 1) parcheggi ed aree di sosta;

f 2) presidi strumentali alla mobilità e alla sosta, quali impianti semaforici, segnaletica orizzontale e verticale, segnalazioni toponomastiche;

f 3) impianti strumentali alla mobilità elettrica;

f 4) reti viarie dedicate alla mobilità ciclabile, inclusa la realizzazione di parcheggi dedicati, servizi di sicurezza, connessioni e percorsi protetti;

f 5) trasporti pubblici di linea e non di linea, urbani ed extraurbani;

f 6) trasporti scolastici, di noleggio e qualsiasi trasporto di persone anche al servizio dei parcheggi;

f7) presidi connessi alla sosta e al trasporto pubblico di persone, come autostazioni, aree intermodali, biglietterie e punti vendita di titoli di viaggio;

f 8) infrastrutture in fibra e cavidotti e sviluppo di servizi informatici;

f 9) sistemi di illuminazione pubblica;

f 10) teleriscaldamento nonché attività allo stesso accessorie e funzionali, o comunque connesse;

g) attività connesse ai servizi cimiteriali consistenti nella programmazione, progettazione, realizzazione e gestione di:

g1) manutenzione aree verdi pertinenziali;

g2) manutenzione delle strutture;

g3) forni crematori;

g4) illuminazione votiva

g5) onoranze funebri, compresi i servizi di trasporto;

h) attività connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di impianti sportivi e ricreativi;

i) attività inerenti la gestione dei canili comuna-

li e la gestione dei servizi cimiteriali dedicati alla popolazione canina;

j) attività di valorizzazione del patrimonio storico-culturale-tradizionale dei Comuni Soci;

k) attività di comunicazione finalizzata alla valorizzazione delle attività contemplate nell'oggetto sociale;

l) ogni attività strumentale alla realizzazione dell'oggetto sociale.

La Società potrà altresì svolgere ogni attività propedeutica o comunque connessa allo svolgimento dei servizi sopra descritti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la manutenzione degli automezzi aziendali e attività di officina in generale, ivi compresa l'attività di revisione; la manutenzione, la gestione e la valorizzazione della propria rete di banda larga e in generale delle proprie reti informatiche; la manutenzione, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare e del proprio patrimonio in generale.

La Società potrà continuare a svolgere le eventuali ulteriori attività dalla stessa svolte alla data di adozione del presente statuto, fino ad esaurimento dei relativi obblighi contrattuali.

2. La Società può intraprendere, per quanto connesso

so ai propri fini istituzionali, attività di studio, di ricerca, di formazione, di informazione e documentazione, anche aventi per obiettivo l'innovazione tecnologica e la realizzazione di progetti pilota, a tal fine operando direttamente od avvalendosi della collaborazione di altri enti pubblici o soggetti privati. Nel procedervi essa opera quale stazione appaltante.

3. La Società, sulla base degli indirizzi assembleari e degli strumenti programmatici, può compiere operazioni immobiliari, industriali, finanziarie e mobiliari, commerciali, necessarie o ritenute opportune per il conseguimento degli scopi sociali, prestare garanzie reali e personali anche in favore di terzi, non ai fini del collocamento nei confronti del pubblico, nonché stipulare accordi di collaborazione con enti pubblici e privati.

4. La Società, se la legge lo consente e sulla base degli indirizzi assembleari e degli strumenti programmatici, comunque nei limiti previsti dall'applicabile normativa, può partecipare, garantendo in ogni caso il rispetto delle soglie di fatturato previste dall'art. 1, comma 2 del presente statuto, a gare di appalto, anche in associazione con altre imprese, per l'affidamento di servizi pubblici e

svolgere tutte le attività connesse a tali servizi, a condizione che la parte più rilevante della propria attività risulti rivolta alla collettività degli enti locali soci e che l'espletamento di tali servizi risulti funzionale al perseguimento dei propri fini istituzionali.

5. Ai fini del perseguimento del proprio oggetto sociale, la Società potrà, se la legge lo consente e sulla base degli indirizzi assembleari e degli strumenti programmatici, costituire o partecipare a società, alle quali potrà anche affidare fasi complementari della propria attività e concedere prestiti.

6. La società potrà rendere altresì servizi di carattere generale alle proprie società partecipate e/o controllate a condizioni di mercato quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, servizi di facility management, servizi tecnici e di progettazione, e servizi amministrativi, ai soli fini di migliorare la efficienza organizzativa nell'ambito del gruppo.

7. La Società impronta l'attività gestionale a principi di legalità, efficienza ed economicità. Pertanto, tutte le attività riguardanti l'organizzazione e la gestione dei servizi generali, l'as-

sunzione e l'organizzazione del personale, l'affidamento di incarichi professionali e consulenze, l'affidamento di lavori anche in economia, le procedure di acquisizione di beni e servizi, nonché l'erogazione di contributi devono essere uniformate ai principi di carattere generale vigenti per le Pubbliche Amministrazioni e alla normativa specifica destinata a regolamentare l'attività delle Società a totale o parziale partecipazione pubblica in base a specifici regolamenti, che dovranno essere adottati a cura del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico.

Titolo II

CAPITALE SOCIALE, AZIONI ED OBBLIGAZIONI

Art. 5 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di Euro 44.862.826,00 (quarantaquattromilioniottocentosessantaduemilaottocentoventisei virgola zero zero), interamente versato, rappresentato da 4.862.826 azioni del valore nominale di 1 Euro.
2. Il capitale sociale, se la legge lo consente, può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi ed altresì a fronte di conferimento di beni in natura da parte dei soci.

I soci potranno effettuare finanziamenti e versamenti, a titolo oneroso o gratuito, sia con l'obbligo di restituzione sia in conto capitale, nella misura richiesta dagli amministratori in relazione alle necessità aziendali. Tali finanziamenti saranno effettuati nel rispetto delle normative di legge vigenti al momento della loro erogazione.

Art. 6 - Azioni e obbligazioni

1. Le azioni sono nominative e conferiscono al loro possessore eguali diritti.

2. Le azioni sono indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.

3. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con la deliberazione dell'Assemblea straordinaria, alle condizioni e nei termini da questa stabiliti.

4. L'Assemblea straordinaria della Società potrà anche deliberare l'emissione di obbligazioni, nominative o al portatore, anche convertibili in azioni secondo le disposizioni di legge ove compatibile con i caratteri istituzionali della società, demandando al Consiglio di Amministrazione, o all'Amministratore Unico, la fissazione delle modalità di collocazione ed estinzione delle stesse.

Art. 7 - Qualità di azionista

1. La qualità di azionista impone l'adesione incondizionata al presente Statuto ed a tutte le deliberazioni della Assemblea, anche anteriori all'acquisto di detta qualità.

Art. 8 - Rapporti sociali

1. Per quanto concerne i rapporti sociali si intende come domicilio degli azionisti quello risultante dal libro soci.

Art. 9 - Patrimoni destinati

1. La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447-bis ss. c.c., quando ciò possa essere utile al controllo del Comune socio sul servizio affidato.

2. La deliberazione costitutiva è adottata dall'Assemblea con voto favorevole del Comune Socio nel cui interesse è costituito il patrimonio destinato.

Art. 10 - Prelazione

1. Le azioni sono liberamente trasferibili tra i soci.

Ad ogni socio spetta il diritto di prelazione sulle azioni della Società da qualunque altro socio trasferite a qualsiasi titolo.

Il socio che intende trasferire a terzi, necessariamente ricadenti tra le categorie di soggetti indicati nel precedente art. 1, comma 3, tutte o par-

te delle proprie azioni deve darne preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o all'Amministratore Unico, e agli altri soci con lettera raccomandata A/R contenente le modalità di vendita, il prezzo, le modalità di pagamento ed il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto.

Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, il socio che intende esercitare il diritto di prelazione sulle azioni poste in vendita deve informare per iscritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore Unico, sulla sua volontà di acquistare.

Scaduto vanamente tale termine il diritto si intende rinunciato ed il socio potrà trasferire le proprie azioni al terzo.

La cessione totale delle azioni comporta che l'affidamento del servizio ed il correlato contratto di servizio si intenderanno automaticamente privi di effetti, salvo l'obbligo per la Società di garantire la continuità del servizio nelle more delle determinazioni in ordine al nuovo affidamento da parte dell'Ente che ha ceduto le azioni.

2. Nel caso in cui la volontà di acquisto sia for-

mulata con contestuale opposizione al prezzo proposto dall'offerente, il prezzo da corrispondere per esercitare la prelazione stessa sarà determinato d'accordo tra le parti entro 15 giorni oppure, in caso di mancato accordo, da un esperto valutatore nominato dal Presidente del Tribunale di Pavia a richiesta della parte più diligente, la cui determinazione sarà efficace e vincolante per ambedue le parti, quale espressione della loro stessa volontà.

3. La concessione di diritto di pegno sulle azioni e la soggezione delle stesse ad usufrutto sono soggetti all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, o dell'Amministratore Unico.

Art. 11 - Consenso al trasferimento

1. Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al precedente articolo, è richiesto il gradimento del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico, previa autorizzazione assembleare; pertanto il socio che intenda alienare le proprie azioni dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata alla Società la proposta di alienazione, contenente l'indicazione del soggetto cessionario e la descrizione delle azioni da alienare.

2. Il Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore Unico, dovrà senza indugio pronunciarsi sul gradimento e comunicare al socio, con lettera raccomandata inviata all'indirizzo risultante dal libro soci, la decisione sul gradimento.

3. Qualora entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione il gradimento si intenderà concesso e il socio potrà trasferire le azioni.

4. Qualora il gradimento venga negato, gli altri soci, in proporzione alle azioni da ciascuno possedute, potranno acquistare le azioni al corrispettivo determinato secondo le modalità e nella misura previste dall'art. 2437 c.c. A tal fine il Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore Unico, nella medesima lettera con la quale viene comunicato il parere negativo al trasferimento, comunicherà al socio alienante la volontà degli altri soci di acquistare le azioni.

Le azioni non collocate saranno temporaneamente acquistate dalla Società a norma dell'art. 2357 c.c.

5. Il trasferimento dovrà essere perfezionato entro il termine di 15 giorni dall'invio della suddetta lettera. L'azionista è comunque libero di rifiutare

l'offerta e conservare la titolarità delle proprie azioni.

6. Il consenso del Consiglio di Amministrazione, o dell'Amministratore Unico è pure necessario nel caso di vendita del diritto di opzione per aumento del capitale.

Art. 12 - Recesso

1. Il diritto di recesso compete al socio assente o che abbia manifestato voto contrario nelle deliberazioni riguardanti:

a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società non connesso ad obblighi di legge;

b) la trasformazione della Società;

c) il trasferimento della sede sociale all'estero;

d) la revoca dello stato di liquidazione;

e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;

f) le modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;

g) la proroga del termine;

h) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

2. Ai fini dell'esercizio dei poteri di "controllo

analogo", il diritto di recesso può essere altresì esercitato dal Comune socio nei casi di cui al precedente art. 1, comma 5, lett. a) e b), nonché negli altri casi previsti dal presente statuto.

3. In caso di legittimo recesso dell'Ente Socio, l'affidamento del servizio e il correlato contratto di servizio si intenderanno automaticamente privi di effetti, salvo l'obbligo per la Società di garantire la continuità del servizio nelle more delle determinazioni in ordine al nuovo affidamento da parte dell'Ente che ha esercitato legittimamente il recesso.

4. Per quanto riguarda i termini e le modalità del recesso valgono le disposizioni previste dall'art. 2437-bis c.c.

5. Il Socio receduto ha diritto alla liquidazione delle azioni.

6. Il valore delle azioni è determinato dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, sentito il parere del Collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile, tenuto conto della consistenza patrimoniale della Società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

7. In caso di contestazione, il valore di liquida-

zione è determinato entro tre mesi dall'esercizio del diritto di recesso attraverso la relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale di Pavia, secondo i criteri di valutazione determinati dal presente Statuto.

Titolo III

ORGANI DELLA SOCIETA'

Art. 13 - Assemblea

1. Le assemblee, ordinarie e straordinarie, legalmente convocate e costituite si riuniscono in prima, seconda e, nel caso previsto dall'art. 19, in terza convocazione.

2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione, o dall'Amministratore Unico, almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio.

Qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società, l'Assemblea ordinaria annuale potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

3. L'Assemblea ordinaria è convocata inoltre quando sia necessario deliberare sull'approvazione:

- a) del piano industriale, della relazione previsionale triennale aziendale, del piano-programma, di eventuali bilanci di budget, dei documenti programmatici e strategici;
- b) del bilancio di sostenibilità, ambientale, sociale;
- c) del codice etico, delle spese di rappresentanza;
- d) delle carte dei servizi, delle indagini di customer satisfaction;
- e) degli schemi generali dei contratti di servizio (schema di contratto di servizio "tipo", delle relazioni sul governo societario;

Delle determinazioni nelle materie di cui sopra che la Società deve assumere in seno a Consorzi e/o Enti partecipati e su cui la medesima esercita un controllo congiunto.

4. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è altresì convocata quando il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno dieci soci o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, i quali devono indicare nella richiesta gli argomenti da trattare.

Art. 14 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Ammini-

strazione o dall'Amministratore Unico nella sede sociale o in diverso luogo, comunque in territorio UE quale indicato nell'avviso di comunicazione.

2. Fino a che la Società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio, compatibilmente con i suoi caratteri istituzionali, e purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea, l'organo amministrativo potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti:

a) posta elettronica certificata, lettera a mezzo di servizi postali od equiparati forniti di avviso di ricevimento, o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci e al loro domicilio risultante da quest'ultimo, nonché ai sindaci effettivi;

b) lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;

c) messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati, i quali dovranno, entro la data stabilita per lo svolgimento dell'Assemblea, confermare per iscrit-

to, anche con lo stesso mezzo, di aver ricevuto

l'avviso, specificando la data di ricevimento.

3. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso dovrà essere fissata, per un altro giorno, la seconda adunanza.

4. L'Assemblea è comunque validamente costituita, anche se non sono state osservate le modalità di convocazione, quando siano intervenuti la maggioranza degli amministratori in carica e dei sindaci effettivi e sia altresì rappresentato l'intero capitale sociale anche con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati.

Art. 15 - Partecipazioni

1. Per avere diritto di intervenire all'Assemblea i soci, anche se risultano regolarmente iscritti nel libro soci, devono depositare almeno cinque giorni prima dell'adunanza le loro azioni presso la sede sociale o gli istituti indicati nell'avviso di convocazione.

2. Le azioni di cui sia stato effettuato il deposito non possono essere ritirate fino a che l'Assemblea non abbia avuto luogo.

3. Tenuto conto che la partecipazione azionaria è

rivolta all'affidamento alla Società di servizi nell'interesse dei cittadini degli Enti Soci, che la controllano congiuntamente, e non può pertanto perseguire interessi contrari a quelli dei medesimi, si dà atto che l'esercizio dei poteri di "controllo analogo" non può configurare un'ipotesi di conflitto di interessi.

4. Ogni azionista può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro socio o da persona non socia, con l'osservanza dei limiti di legge.

5. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'Assemblea e accerta i risultati delle votazioni; gli esiti di tali accertamenti devono essere indicati nel verbale.

6. Il Presidente ha altresì pieni poteri per la direzione dell'Assemblea, per la regolamentazione della discussione, per la verbalizzazione degli interventi e per la fissazione delle modalità delle votazioni.

Art. 16 - Presidenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero, in presenza di un Consiglio di Amministrazione, dal Presidente o, in mancanza, dal Vi-

cepresidente, se nominato, o dal consigliere d'amministrazione più anziano di età.

2. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario. Nei casi di legge e quando è ritenuto opportuno dal Presidente il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio scelto nel rispetto della normativa pubblicistica.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente, e salvo che esso sia redatto da un notaio, anche dal segretario. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti, il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

I verbali devono essere redatti e comunicati ai soci della Società entro il termine massimo di 10 giorni dall'adozione delle deliberazioni che li riguardano.

Art. 17 - Costituzione e deliberazioni

1. Per la costituzione e la validità delle deliberazioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie, sia in prima sia in seconda convocazione, valgono

le disposizioni di legge, salvo quanto previsto dallo statuto. Salve le ipotesi di legge in cui sia prevista una diversa maggioranza.

Le deliberazioni che riguardano il piano industriale, la relazione previsionale triennale aziendale, il piano programma, il bilancio economico di previsione annuale e pluriennale, gli altri eventuali documenti programmatici e comunque a contenuto strategico, il bilancio di sostenibilità ambientale e sociale, il codice etico, le spese di rappresentanza, le carte dei servizi, le indagini di customer satisfaction, gli schemi generali dei contratti di servizio, le relazioni sul governo societario, le modifiche dello statuto, si intenderanno approvate dall'Assemblea dei soci in prima convocazione, con il voto favorevole di due terzi del capitale sociale, purché rappresentativo anche dei due terzi dei Comuni soci; in seconda convocazione, a maggioranza semplice purché rappresentativa anche della maggioranza dei Comuni soci presenti in assemblea; ed in terza convocazione a maggioranza semplice con facoltà di recesso dei soci dissenzienti che lamentino motivatamente la violazione delle proprie prerogative di controllo analogo congiunto, fermo restando in ogni caso quanto previsto

dal comma 3 dell'articolo 2437-bis c.c..

Vale in ogni caso quanto previsto dall'art. 34 dello statuto in materia di vincolatività della decisione da parte del Comitato per il controllo analogo.

Art. 18 - Poteri dell'Assemblea

1. Tenuto conto della sua natura di società in house, l'Assemblea esercita le funzioni deliberative riservatele dalla legge e quelle indicate dal presente Statuto, fatte salve le prerogative del comitato per il controllo analogo. In particolare, l'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio di esercizio;
- b) approva, sulla base degli indirizzi vincolanti formulati dal comitato per il controllo analogo, il piano industriale, la relazione previsionale triennale aziendale, il piano-programma, gli eventuali bilanci di budget, dei documenti programmatici e strategici, il bilancio di sostenibilità, ambientale, sociale, il codice etico, le spese di rappresentanza, le carte dei servizi, le indagini di customer satisfaction, gli schemi generali dei contratti di servizio, le relazioni sul governo societario, le determinazioni nelle materie di cui sopra che la Società deve assumere in seno a Con-

zorzi e/o Enti partecipati e su cui la medesima esercita un controllo congiunto, e procede alla approvazione dei medesimi

c) nomina e revoca i consiglieri d'amministrazione a norma del successivo art. 19, e il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

d) nomina e revoca i sindaci, a norma del successivo art. 26, ed il Presidente del Collegio sindacale;

e) determina, ai sensi di legge, i compensi ed i rimborsi spese e le indennità di missione dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei consiglieri secondo quanto previsto dal successivo comma 2 e fermo, in ogni caso, il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali;

f) determina il compenso del Presidente del Collegio sindacale e dei sindaci, fermo, anche in tale caso, il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli or-

gani sociali;

g) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

h) delibera, in ogni caso, in tutte le ipotesi riguardanti obiettivi strategici della Società, nonché decisioni significative della stessa;

i) delibera sugli indirizzi e sulla programmazione riguardanti l'ordinaria e la straordinaria amministrazione delle attività pubbliche gestite dalla Società mediante l'in house provinding;

j) delibera su ogni altra materia demandata alla competenza assembleare dalla legge o dal presente Statuto.

Prima dell'assemblea deve essere richiesto, su iniziativa dell'organo amministrativo, il parere vincolante del comitato di controllo analogo sulle decisioni relative alle materie di competenza assembleare previste dall'art. 34.

2. La remunerazione degli amministratori è stabilita nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Nel rispetto di tali vincoli, è individuata una quota variabile, non inferiore al 50% del totale, della remunerazione degli amministratori direttamente collegata a responsabilità strategiche e agli obiettivi gestionali a cui deve

tendere la Società. Tale quota viene erogata in proporzione ai risultati realizzati nell'esercizio e a seguito della verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi, determinati dall'Assemblea dei Soci.

3. L'Assemblea delibera sulle autorizzazioni che gli amministratori devono chiedere per il compimento dei seguenti atti, ferma in ogni caso la responsabilità di questi ultimi per gli atti compiuti:

a) gli acquisti, le permuta e le cessioni di immobili di valore superiore a 1 milione di Euro;

b) la cessione, la dismissione e l'acquisto di rami d'azienda;

c) l'acquisto, la permuta, l'alienazione di partecipazioni di valore superiore, al valore nominale, al 5% del patrimonio netto della Società come risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Titolo IV

AMMINISTRAZIONE

Art. 19 - Organo Amministrativo

1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico, ovvero, ove consentito dalla legge, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre componenti, ivi compreso il Presidente.

Gli amministratori sono scelti tra persone dotate

di qualificanti requisiti di professionalità, esperienza e onorabilità, nonché in conformità alla disciplina normativa in ogni tempo vigente e in particolare alla regolamentazione in materia di Società pubbliche operanti secondo il modello in house e nel rispetto della normativa vigente in materia di quote di genere. L'organo amministrativo deve rappresentare l'interesse di tutti gli enti locali soci e, nella sua azione, persegue unicamente l'oggetto sociale.

2. L'Organo Amministrativo è nominato dall'Assemblea, in conformità alle designazioni effettuate dal comitato per il controllo analogo di cui all'art. 34, con il voto favorevole, in prima convocazione, dei due terzi del capitale sociale, purché rappresentativo anche dei due terzi dei Comuni soci; in seconda convocazione, a maggioranza semplice purché rappresentativa anche della maggioranza dei Comuni soci presenti in assemblea; in terza convocazione a maggioranza semplice con facoltà di recesso dei soci dissenzienti che lamentino motivatamente la violazione delle proprie prerogative di controllo analogo congiunto, fermo restando in ogni caso quanto previsto dall'art. 2437, comma 3 c.c..

3. La cessazione, decadenza, revoca e sostituzione

dell'Organo Amministrativo e/o dei suoi componenti sono regolate a norma di legge e dello Statuto.

4. L'Organo Amministrativo fermo il disposto dell'art. 2383 c.c., dura in carica per un periodo pari a tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. L'Organo Amministrativo può essere nuovamente nominato, con il limite per l'Amministratore Unico della durata del mandato, non superiore ad un anno, e del numero di rinnovi, non superiore a tre.

5. Il Consiglio di amministrazione potrà eleggere un Vicepresidente, che sostituirà il Presidente in caso di assenza o impedimento. Il Vicepresidente opererà esclusivamente quale sostituto del Presidente, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

6. Qualora manchino il Presidente o il Vicepresidente, assumerà la carica il consigliere più anziano di età.

7. Qualora venga a mancare per qualsiasi causa (morte, dimissione o altro) l'Amministratore Unico dovrà essere convocata l'Assemblea ai sensi dell'art. 2386, comma 5 c.c. che provvederà alla sostituzione secondo le previsioni di cui al comma 2 del presente articolo.

8. Qualora vengano a mancare per qualsiasi causa (morte, dimissione o altro) uno o più amministratori nominati dall'Assemblea, gli amministratori rimasti in carica provvederanno a sostituirli, entro e non oltre cinque giorni dal verificarsi della cessazione, con deliberazione approvata dal Collegio sindacale. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea che provvederà alla sostituzione secondo le previsioni di cui al comma 2 del presente articolo.

9. Gli Amministratori nominati in sostituzione di quelli cessati dalla carica assumono l'anzianità di nomina di quelli sostituiti. In conseguenza di ciò, essi cessano alla data in cui sarebbero cessati dalla carica gli amministratori sostituiti.

10. Fermi i limiti discendenti dalla normativa in ogni tempo vigente ed in particolare della disciplina in materia di Società pubbliche in house, nel periodo intercorrente tra la data di decadenza per scaduto triennio e quella per l'accettazione della carica da parte degli amministratori di nuova elezione, l'Organo Amministrativo decaduto continua ad esercitare i poteri previsti dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 20 Poteri dell'Organo Amministrativo

1. L'Organo Amministrativo, nel rispetto delle previsioni del presente Statuto ed in particolare dei suoi artt. 1, 18 e 34 e nel rispetto degli indirizzi dell'Assemblea e delle decisioni del comitato per il controllo analogo, è investito dei poteri di ordinaria amministrazione della Società, nonché di esecuzione delle decisioni assembleari relative sia ai principali atti di gestione ordinaria, sia agli atti di straordinaria amministrazione della Società, essendo ad esso demandato il compito di compiere gli atti necessari per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi quelli che per legge e per statuto sono riservati ad altri organi.

L'organo amministrativo è soggetto ad un potere di coordinamento da parte degli enti locali soci che si esplica tramite l'assemblea e il comitato di controllo analogo.

L'organo amministrativo è tenuto:

a) ad attenersi agli indirizzi impartiti dall'assemblea e alle decisioni del comitato di controllo analogo;

b) a rispettare le decisioni preventive sugli obiettivi e sulle decisioni strategiche espressi dal comitato di controllo analogo;

c) a rendere all'Assemblea e al Comitato per il

controllo analogo congiunto, annualmente, relazioni
sull'andamento della gestione della Società e delle
attività dalla stessa svolte;

d) a rendere al socio che lo richiada ogni informa-
zione sulla modalità della gestione dei servizi da
esso affidati alla società.

Ove richiesto dai soci e/o dal comitato di control-
lo analogo, con propria deliberazione, l'organo am-
ministrativo o il suo presidente riferiscono in me-
rito alla qualità e all'efficienza dei servizi af-
fidati alla società nonché dell'evoluzione generale
della sua gestione, con particolare riferimento al
rispetto degli standard qualitativi e gestionali in
rapporto ai singoli segmenti gestionali e ai singo-
li territori serviti.

In ogni caso l'organo amministrativo è tenuto a
collaborare, anche tramite la comunicazione dei da-
ti che vengono richiesti, per consentire al singolo
ente locale socio, il controllo sulla gestione del-
la società e dei servizi dal medesimo affidati alla
società.

2. L'Organo Amministrativo deve adattare l'operato
delle strutture gestionali societarie agli indiriz-
zi operativi deliberati dall'Assemblea e dal Comi-
tato di controllo analogo.

Fermi i poteri e le facoltà di ciascun Comune che affida l'erogazione di servizi alla Società, riconosciuti dagli artt. 1 e 34 del presente statuto, e il diritto di recesso disciplinato all'art. 12 restano comunque pieni i compiti e le responsabilità dell'Organo Amministrativo, inerenti alle attività gestionali all'esecuzione dei contratti di servizio.

A tale scopo, nel definire gli indirizzi sui contenuti essenziali dei contratti di servizio, a norma del precedente art. 1 e degli artt. 18 e 34, l'Assemblea dovrà adottare forme e modalità dei controlli comunali sui servizi affidati che tengano conto dei compiti e delle specifiche responsabilità relativi alla gestione che incombono sull'Organo Amministrativo. In particolare, sarà in ogni caso previsto che i corrispettivi relativi ai contratti di servizio siano monitorati sulla base di benchmark, ove disponibili, che saranno individuati e condivisi con i Comuni soci dall'Organo Amministrativo.

3. L'Organo Amministrativo garantisce la propria completa collaborazione nell'attuazione dei controlli che saranno effettuati dai Comuni sui servizi affidati.

Il Consiglio di Amministrazione, ove preventivamente autorizzato dall'Assemblea, può delegare alcune delle proprie attribuzioni ad un solo Amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, anche in tale caso previa autorizzazione assembleare.

4. Non sono comunque delegabili i poteri e le attribuzioni di cui agli artt. 2423, 2446, 2447, 2501-ter, 2506-ter c.c. e quelli di cui agli artt. 2420-ter e 2443 c.c., nonché quelli relativi a:

a) determinazione dei piani industriali e dei bilanci di previsione;

b) l'approvazione, revoca, modifica sostanziale di contratti di servizio;

c) la nomina, sospensione, licenziamento del Direttore generale;

d) la alienazione dei cespiti aziendali, ivi compresi brevetti e know-how, di valore superiore a 260.000,00 Euro per ogni singola transazione;

e) l'acquisizione e la cessione di partecipazioni di qualsiasi tipo;

f) la concessione di fidejussioni, di garanzie e finanziamenti per importi superiori a 260.000,00 Euro per ogni singolo atto;

g) le compravendite e le permutate di immobili di im-

porto superiore a 260.000,00 Euro per ogni singolo immobile;

h) le assunzioni di mutui di importo superiore ad Euro 500.000,00.

5. L'Organo Amministrativo designa un proprio segretario, che, in caso di Consiglio di Amministrazione, può essere un proprio componente.

6. L'Organo Amministrativo adegua le proprie politiche di assunzione e remunerazione dei dirigenti alle applicabili normative, anche di derivazione dei Comuni soci e comunque graduato sulla base della complessità ed importanza degli incarichi attribuiti.

7. L'Organo Amministrativo istituisce un sistema di controlli interno finalizzato ad indentificare, misurare, gestire e monitorare i principali rischi della Società nonché a supportare le decisioni rivolte alla conduzione dell'impresa corretta e coerente con gli obiettivi prefissati.

Il sistema di controllo interno contribuisce a garantire la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia delle operazioni aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti ed il monitoraggio degli obiettivi di volta in volta assegnati dai

competenti organi societari.

L'Organo Amministrativo adotta misure volte ad assicurare che le operazioni nelle quali un amministratore sia portatore di un interesse, per conto proprio o di terzi, vengano compiute in modo trasparente individuando idonee soluzioni operative che tengano conto dei seguenti principi:

a) le cc.dd. "operazioni con parti correlate", come definite dalla vigente normativa, e se poste in essere dovranno essere debitamente motivate, fatte salve le operazioni con società controllate e/o con i Comuni soci e/o tra società o enti sottoposti al controllo dei Comuni soci (cc.dd. "operazioni infragruppo");

b) le operazioni infragruppo sono concluse a condizioni di mercato, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, e devono essere tempestivamente comunicate al/i Comune/i socio/i interessato/i.

A tal fine, l'Organo Amministrativo adotta apposito regolamento per la conclusione di operazioni con parti correlate.

8. L'Organo Amministrativo adotta un regolamento sui criteri e le modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel

rispetto dei principi e dei vincoli individuati
dalla vigente normativa.

Le scelte adottate dalla Società nell'ambito delle
politiche del personale sono rese accessibili e
trasparenti secondo quanto previsto dalla normativa
applicabile, anche di derivazione dei Comuni soci.

9. L'Organo Amministrativo predispone e aggiorna il
sito internet della Società secondo quanto previsto
dalla normativa applicabile, anche di derivazione
dei Comuni soci.

10. L'Organo Amministrativo assicura il flusso in-
formativo richiesto dai Comuni Soci secondo quanto
previsto dalla normativa applicabile, anche di de-
rivazione dei medesimi Comuni soci.

11. Gli adempimenti sopra indicati non esauriscono
gli obblighi derivanti da quanto previsto dall'art.
1 e dall'art. 34 del presente Statuto, ma ne costi-
tuiscono una mera esemplificazione.

12. L'Organo Amministrativo estende alle società
controllate dalla Società le disposizioni regola-
mentari adottate nel rispetto del presente statuto,
le cui disposizioni si impegna a recepire, in quan-
to applicabili, negli statuti delle società con-
trollate dalla Società.

Art. 21 Riunioni dell'Organo Amministrativo

1. L'Organo Amministrativo è convocato, di norma nella sede sociale, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi componenti o dai sindaci, con specifica indicazione degli oggetti da porre all'ordine del giorno.

L'Organo Amministrativo è convocato comunque ogni quattro mesi, per esaminare l'andamento della Società e assumere i provvedimenti conseguenti.

Copia del verbale di tale seduta dovrà esser trasmessa, entro quindici giorni, ai Comuni soci.

3. La convocazione dell'Organo Amministrativo è fatta con lettera da spedire mediante telefax, posta elettronica, telegramma, raccomandata a mano, recapitata almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza al domicilio dei consiglieri e dei sindaci; nei casi di urgenza è effettuata a mezzo telefax, telegramma o posta elettronica da spedirsi almeno un giorno prima.

4. L'Organo Amministrativo può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, video conferenza o similari, purché tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, possano formare liberamente il proprio convincimento ed

esprimere liberamente e tempestivamente e in modo riconoscibile il proprio voto.

5. La riunione dell'Organo Amministrativo è valida a tutti gli effetti, anche se non convocata nei modi predetti, quando siano presenti tutti gli amministratori e i sindaci effettivamente in carica (cosiddetta "adunanza totalitaria")

6. In caso di assenza ingiustificata per più di tre riunioni il consigliere decade dall'incarico ed è sostituito ai sensi del presente Statuto.

7. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

8. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 22 - Verbale delle riunioni

1. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constare su apposito registro dei verbali e sono sottoscritte dal Presidente della riunione e dal segretario.

Le deliberazioni devono essere predisposte e sottoscritte entro 5 giorni dalla data della riunione cui sono riferite. I verbali delle deliberazioni devono essere trasmessi in copia ai soci entro 3

giorni dalla approvazione/presa d'atto dei verbali.

2. L'Amministratore Unico tiene il registro delle proprie determinazioni. Vale comunque quanto previsto nel primo capoverso del comma precedente.

Art. 23 - Rappresentanza della Società

1. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione e alla persona designata per sostituirlo in caso di assenza o impedimento, o all'Amministratore Unico, è attribuita la rappresentanza della Società di fronte a terzi ed in giudizio, con firma libera.

2. La rappresentanza della Società e la firma spetterà altresì agli Amministratori delegati, al Direttore generale ed ai procuratori speciali nei limiti delle deleghe di attribuzione conferite.

Essi potranno, al pari del Presidente o di chi ne fa le veci, o dell'Amministratore Unico, deliberare di promuovere azioni o di resistere davanti a qualsiasi autorità giudiziaria, nominando all'uopo avvocati o professionisti.

Titolo V

Sezione prima:

PRESIDENTE E DIRETTORE GENERALE

Art. 24 - Presidente

1. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, è il legale rappresen-

tante della Società.

2. Il Presidente esercita le attribuzioni conferite dalla legge e dal presente Statuto, nonché tutte quelle delegategli dal Consiglio di Amministrazione.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente il potere di rappresentanza e firma spetta al Vicepresidente, se nominato, e in mancanza all'amministratore più anziano di età.

4. Per categorie di atti o per singoli atti o affari il potere di rappresentanza della Società e la relativa firma possono essere conferite ad altra persona o ad altre persone, con firma disgiunta o congiunta, secondo quanto previsto al precedente art. 23.

Art. 25 - Direttore generale

1. Il Direttore generale è nominato dall'organo amministrativo in conformità agli indirizzi formulati dal comitato per il controllo analogo di cui all'art. 34. Il Direttore generale dura in carica per tre anni e può essere rinnovato.

2. Il Direttore generale, seguendo le direttive e sotto la sorveglianza dell'Organo Amministrativo provvede alla gestione operativa della Società in conformità ai compiti che gli sono affidati dal-

l'Organo Amministrativo.

Sezione seconda:

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE

Art. 26 - Collegio sindacale e revisione legale

1. Il Collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi, compreso il Presidente, e due supplenti.

2. I Sindaci sono scelti su base curriculare tra persone dotate di qualificanti requisiti di professionalità, esperienza e onorabilità, nonché in conformità alla disciplina normativa in ogni tempo vigente e in particolare alla regolamentazione in materia di Società pubbliche operanti secondo il modello in house.

3. Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea in conformità alle designazioni effettuate dal comitato per il controllo analogo di cui all'art. 34, con il voto favorevole, in prima convocazione, dei due terzi del capitale sociale, purché rappresentativo anche dei due terzi dei Comune soci; in seconda convocazione, a maggioranza semplice purché rappresentativa anche della maggioranza dei Comuni soci presenti in assemblea; ed in terza convocazione a maggioranza semplice con facoltà di recesso dei soci dissenzienti che lamentino motivatamente la violazione delle proprie prerogative di control-

lo congiunto, fermo restando in ogni caso quanto previsto dall'articolo 2437, comma 3 c.c.

4. Qualora, nel corso del periodo di durata della carica, cessino dalla stessa, per qualsiasi causa, uno o più sindaci effettivi della Società, subentreranno nel ruolo i sindaci supplenti fino all'Assemblea successiva che dovrà essere convocata entro 60 giorni.

5. Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 giorni. La riunione può svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione purché tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, possano formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

6. Il sindaco che senza giustificato motivo non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio.

7. Il Collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza dei presenti.

8. La nomina del Collegio Sindacale avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di quote di genere.

1. La revisione legale dei conti è affidata a un revisore dei conti indipendente, previa selezione ad evidenza pubblica.

Art. 28 - Esercizi sociali e bilancio

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore Unico, procede alla formazione del bilancio di esercizio.

Art. 29 - Utili

1. Premesso che la Società non persegue in via principale scopo di lucro, gli eventuali utili netti di bilancio saranno ripartiti tra i soci in accordo a quanto deliberato dall'Assemblea, previa deduzione del 5% a riserva legale, sino al raggiungimento del limite stabilito dall'art. 2430 c.c., e del 15% quale riserva straordinaria.

2. In deroga al disposto dell'art. 2433-bis c.c. non è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi.

3. I dividendi non riscossi oltre il quinquennio del giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della Società.

Titolo VI

SCIoglimento DELLA SOCIETA'

Art. 30 - Scioglimento e liquidazione

1. Lo scioglimento e la liquidazione della Società avverranno nei casi e secondo le modalità di legge e del presente statuto.

2. L'Assemblea straordinaria delibera sulla nomina di uno o più liquidatori determinando:

a) il numero dei liquidatori;

b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole del funzionamento del Collegio, mediante rinvio alle regole di funzionamento del Consiglio di Amministrazione in quanto compatibili;

c) la spettanza della rappresentanza della società;

d) i criteri in base ai quali svolgersi la liquidazione;

e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di liquidazione.

Titolo VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 - Comunicazioni sociali

1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente Statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale, ove non sia stato eletto un domicilio

speciale.

2. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica, posta certificata o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali, utilizzandosi a tale scopo:

a) il libro soci, il libro delle obbligazioni e il libro degli strumenti finanziari per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei soci, degli obbligazionisti, dei titolari di strumenti finanziari e del loro rappresentante comune;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni, o determinazioni, dell'organo amministrativo per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio sindacale per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti di detti organi;

d) l'apposito libro del revisore contabile (o della società incaricata del controllo contabile) per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico di detto revisore (o società).

3. Le comunicazioni effettuate con posta elettronica devono essere munite di firma digitale ai sensi di legge.

4. Ad ogni comunicazione inviata via telefax deve seguire senza indugio, e comunque non oltre dieci giorni, la trasmissione del documento originale al destinatario del telefax; qualora la trasmissione del telefax abbia come destinataria la Società, il documento originale va conservato dalla Società stessa unitamente al documento risultante dalla trasmissione via telefax. In caso di mancata trasmissione del documento originale, questo si considera inesistente e la sua trasmissione via telefax si considera come non avvenuta.

5. Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

6. Ogniqualevolta il presente Statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario o, se anteriore, comunque nel momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata.

Art. 32 - Computo dei termini

1. Tutti i termini previsti dal presente Statuto, se non diversamente stabilito, vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.

Art. 33 - Socio unico

1. Ferma in ogni caso l'applicazione degli istituti inerenti al "controllo analogo", quando le azioni risultano appartenere a un solo socio si applicano le previsioni di legge, ed in particolare gli artt. 2250, 2325, 2328, 2342, 2362 e 2497 c.c., nonché l'art. 2362 c.c.

Art. 34 - Comitato per l'esercizio del controllo analogo congiunto

1. Tenuto conto della natura di società in house providing sottoposta al controllo analogo congiunto, gli enti locali soci esercitano congiuntamente i seguenti poteri:

1. potere di direzione e controllo sulle modalità e condizioni di erogazione dei servizi di interesse pubblico, nonché sull'attività dell'organo amministrativo;

2. approvazione degli "schemi tipo" di convenzio-

ni/accordi/contratti di servizio;

3. approvazione degli strumenti di programmazione della gestione societaria;

4. controllo dello stato di attuazione degli obiettivi assegnati dall'Assemblea dei soci anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità, disponendo al riguardo altresì di poteri di supervisione, coordinamento, ispettivi e di informazione;

5. controllo e approvazione dei conti annuali della Società (con obbligatoria rendicontazione contabile periodica da parte dell'organo amministrativo);

6. indirizzo, nei riguardi dell'organo amministrativo, ai fini dell'esercizio del controllo pubblico sulle società partecipate indirettamente per il tramite della Società;

7. in ogni caso, ogni altro più ampio potere di vigilanza, direzione e controllo sancito:

a) dalla normativa vigente in materia di società pubbliche e/o partecipate e di gestione di servizi pubblici locali, declinato attraverso provvedimenti amministrativi assunti dagli organi dei comuni soci in coerenza e conformità con la disciplina normativa vigente;

b) da accordi, convenzioni o patti parasociali che

gli enti locali soci possono stipulare tra di loro
allo scopo di esercitare sulla società il controllo
analogo congiunto di ulteriore intensità rispetto a
quello disciplinato nel presente statuto.

2. L'esercizio del controllo analogo congiunto da
parte degli enti locali soci è garantito anche at-
traverso l'attività del Comitato per l'esercizio
del controllo analogo (nel seguito il "Comitato").

Il Comitato è composto da n. 5 Sindaci o propri de-
legati. Uno dei componenti è il sindaco del Comune
di Pavia o un suo delegato, che lo presiede, con il
compito di condurne i lavori. Gli altri 4 sono no-
minati dagli altri soci, i quali vi provvedono in
apposita riunione cui il Comune di Pavia non parte-
cipa

Ogni ente locale socio potrà proporre un candidato
per la nomina dei componenti del Comitato per l'e-
sercizio del controllo analogo.

Saranno eletti componenti del Comitato i primi 4
candidati che avranno ottenuto il maggior numero di
voti, fatta salva la facoltà di recesso dei soci
dissenzienti che lamentino motivatamente la viola-
zione delle proprie prerogative di controllo con-
giunto, fermo restando in ogni caso quanto previsto
dall'articolo 2437, comma 3 c.c.. I componenti del

comitato così individuati rappresentano tutti i soci.

I soci chiamati a eleggere i 4 componenti del comitato per il controllo analogo congiunto si esprimono con il voto per teste.

In caso di parità di voti, saranno eletti i candidati più giovani di età.

Per lo svolgimento della carica di componente del Comitato non è previsto alcun compenso.

Ogni componente del Comitato decade automaticamente alla scadenza del mandato elettorale dell'Ente Locale di cui è rappresentante. In tal caso, i soci provvedono alla nomina di un nuovo rappresentante.

Il Comitato decade in contemporanea con la fine del mandato assegnato all'organo di amministrazione della Società.

Il Comitato nomina fra i propri componenti, nella prima seduta, un Vicepresidente. Nella nomina del Vicepresidente il Comune di Pavia si astiene dall'esprimere preferenze e voto.

Qualora un componente del Comitato risulti assente ingiustificato per due riunioni consecutive, sarà facoltà del Comitato provvedere alla sua eventuale sostituzione nel rispetto delle regole per la nomina dei componenti del Comitato stesso.

3. Il Comitato esercita funzioni di vigilanza e controllo sulla gestione della Società e dei servizi di interesse pubblico dalla stessa svolti.

Tali funzioni sono esercitate attraverso il preventivo esame degli atti riguardanti gli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della Società tenuto conto delle attività svolte dalla stessa Società.

Il comitato per il controllo analogo congiunto determina, gli indirizzi, vincolanti per il Consiglio di Amministrazione o per l'Amministratore Unico, per la formazione degli atti di cui al successivo capoverso.

A tale riguardo, e in riferimento all'attività preventiva di consultazione, il Comitato si esprime obbligatoriamente, in sede di controllo analogo congiunto, sui seguenti atti:

a) progetto di bilancio di esercizio predisposto dall'organo amministrativo, ai fini dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci;

b) utilizzo degli utili e delle riserve;

c) attribuzione di particolare diritti di amministrazione o agli utili;

d) operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante mo-

dificazione dei diritti dei soci;

e) scioglimento della società, emissione di titoli di debito;

f) relazione previsionale aziendale, piano-programma, piano generale di sviluppo, piano industriale, piani generali di riorganizzazione, piani generali di assunzione o di dismissione del personale, bilancio economico di previsione annuale e pluriennale, relazioni sul governo societario, altri eventuali documenti programmatici e strategici, carte dei servizi, codice etico, spese di rappresentanza, carte dei servizi, indagini di customer satisfaction;

g) progetto relativo alle operazioni straordinarie sul capitale, alle operazioni di fusione, scissione o conferimento, gli acquisti e/o alienazioni delle aziende e/o rami di aziende o di partecipazioni, qualora consentite dalla legge, ai fini della loro sottoposizione all'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci;

h) relazioni periodiche redatte dall'organo amministrativo sulle attività svolte;

i) proposte di aumenti di capitale, di ricapitalizzazione e di ripiano delle perdite della società;

j) proposte per l'assunzione di mutui, prestiti e

l'emanazione di obbligazioni;

k) proposte di modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo o di eventuali patti parasociali;

l) proposte di trasferimento di azioni a terzi, tenuto conto delle limitazioni previste dallo Statuto;

m) proposte di dismissione di beni immobili;

n) proposte di acquisizione di partecipazioni in altri organismi di diritto pubblico e privato;

o) scheda dei contratti di servizio relativi alle attività che la Società intende assumere;

p) in ogni caso relativi a obiettivi e decisioni strategiche tenuto conto dell'ambito in cui opera la Società;

g) proposte di modifica dello statuto

Lo schema degli atti da sottoporre al Comitato del controllo analogo congiunto è trasmesso, a cura dell'organo amministrativo, almeno 10 giorni prima della data in cui essi vengono posti in adozione da parte degli organi societari competenti e su di essi il comitato esprime un parere motivato.

L'eventuale espressione di un parere negativo riscontrato sugli atti sottoposti a controllo analogo congiunto che non corrispondano alle linee programmatiche di indirizzo degli enti locali soci dovrà

essere congruamente motivato indicando analiticamente le criticità rilevate e le proposte di modifica dell'atto.

Il parere e le decisioni del Comitato hanno valore vincolante.

L'atto che riguarda decisioni relative all'organizzazione e gestione del servizio affidato da un singolo socio, nonché la costruzione e gestione di opere funzionali alla gestione del servizio conferito, che abbiano esclusiva attinenza al proprio territorio di riferimento, richiederà, per l'espressione del parere del comitato, il consenso esplicito e vincolante del socio interessato; il dissenso eventualmente manifestato dal socio interessato ha carattere vincolante sull'operato del Consiglio di Amministrazione e impedisce l'adozione dell'atto.

Il Comitato effettua altresì un controllo analogo congiunto sull'operato dell'organo amministrativo della Società, anche mediante la richiesta, in qualsiasi momento, di informazione all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Il Comitato sul controllo analogo congiunto redige annualmente una relazione sull'andamento gestionale

ed economico - finanziario della Società.

Ogni componente del Comitato potrà formulare indirizzi operativi e trasmettere proposte affinché il Comitato stesso possa valutare e proporre l'approvazione all'organo competente.

4. Le sedute del Comitato per il controllo analogo congiunto sono convocate dal suo Presidente con almeno 8 giorni di anticipo. Su richiesta del Presidente del Comitato, alle riunioni potrà prendere parte il Direttore Generale, qualora nominato, l'Amministratore Unico o il Presidente Consiglio di Amministrazione e un segretario verbalizzante. In assenza del segretario verbalizzante, provvederà un componente del Comitato, designato dal Presidente dello stesso. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di chiedere al Presidente del Comitato di convocare riunioni dello stesso, in ragione delle materie di competenza del Comitato. Il Comitato è validamente costituito con l'intervento di almeno 3 componenti e si esprime a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del suo presidente. Di ciascuna seduta è redatto un verbale. I verbali sono trasmessi entro 5 giorni a tutti i soci.

Il Comitato per il controllo analogo congiunto procede altresì:

a) alla designazione dei rappresentanti dei soci in seno al Consiglio di Amministrazione della Società, ivi incluso il Presidente, e ne dispone la revoca nei casi indicati dal presente statuto fatta salva la facoltà di recesso dei soci dissenzianti che lamentino motivatamente la violazione delle proprie prerogative di controllo congiunto, fermo restando in ogni caso quanto previsto dall'articolo 2437, comma 3 c.c.. I componenti dell'organo amministrativo così individuati rappresentano tutti i soci;

b) alla designazione dei rappresentanti dei soci in seno al Collegio Sindacale della Società, ivi incluso il Presidente, e ne dispone la revoca nei casi indicati dal presente statuto fatta salva la facoltà di recesso dei soci dissenzianti che lamentino motivatamente la violazione delle proprie prerogative di controllo congiunto, fermo restando in ogni caso quanto previsto dall'articolo 2437, comma 3 c.c.. I componenti del collegio sindacale così individuati rappresentano tutti i soci;

c) a formulare gli indirizzi all'organo amministrativo per la nomina del Direttore Generale della società.

In via transitoria gli amministratori e i componenti del collegio sindacale attualmente in carica cessano il loro mandato alla naturale scadenza.

Art. 35 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non è espressamente previsto e disciplinato nel presente Statuto si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni delle leggi vigenti in materia di società per azioni a totale partecipazione pubblica locale e, in quanto con queste compatibili, le disposizioni del codice civile.

Firmato:

ANTONIO TROTTA Notaio

